



26 APR. 2013

Reg. 3 ECONOMIA E FINANZE Fog. 302

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** l'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Decreto Legge n. 98/2011"), recante "disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare", il quale prevede, in particolare, al comma 1 che:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile;
- il capitale della società di gestione del risparmio è pari ad almeno un milione di euro ed è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la pubblicazione del predetto decreto ministeriale di costituzione della società di gestione del risparmio fa luogo ad ogni adempimento di legge;

**VISTI**, altresì, i commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33 del Decreto Legge n. 98/2011, i quali prevedono la costituzione, tramite la suindicata società di gestione del risparmio, rispettivamente, di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, nonché di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari;

**VISTO**, inoltre, il comma 8-bis dell'articolo 33, il quale prevede che le azioni della società di gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio;

**VISTO** l'articolo 33-bis del decreto legge n. 98/2011 recante "strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici" che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuova iniziative idonee alla costituzione di fondi immobiliari ai fini della valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali;

**VISTO** l'articolo 6 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello



Stato, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione;

**RITENUTO** opportuno, anche al fine di evitare ulteriori oneri per lo Stato, consentire alla Società di Gestione del Risparmio da costituire ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legge n. 98/2011, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio anche ai sensi delle ulteriori sopra richiamate disposizioni normative;

**VISTO** l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008 n. 43, e successive modificazioni, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le attribuzioni del Dipartimento del Tesoro in materia di monitoraggio, gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato ed esercizio dei diritti dell'azionista, nonché di valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico con la possibilità, tra l'altro, di affiancare gli enti territoriali nei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, specificate nell'articolo 2 del proprio Decreto di attuazione del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni;

**VISTI** gli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, che disciplinano la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e gli altri servizi ed attività consentiti alle società di gestione del risparmio, ivi incluse le disposizioni regolamentari emanate in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia e dalla Consob;

**VISTI** i *curricula* professionali e verificati i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati per la prima volta con il presente decreto;

**SENTITA** l'Agenzia del Demanio;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 229 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2012, recante: "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015";

**CONSIDERATO** che, in base alle suddette disposizioni di legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2013, risulta iscritto il capitolo 7603, sul quale sono stanziati le risorse occorrenti per la costituzione della suddetta Società;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Costituzione della società di gestione del risparmio)*

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legge n. 98/2011, è costituita la società per azioni denominata "**Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni**" e, in forma abbreviata, "**InvImIt SGR S.p.A.**".

La Società ha sede in Roma.



La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100, salvo anticipato scioglimento od eventuale proroga deliberata dall'Assemblea.

La Società, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto Legge n. 98/2011 e dall'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.183, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa. La società può gestire i fondi immobiliari di cui all'articolo 33 bis del Decreto Legge n. 98/2011.

La Società può, altresì, svolgere ogni attività consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliare che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale, quali:

- a) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria;
- b) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati e di informazione economiche e finanziarie;
- c) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- d) l'attività di consulenza in materia immobiliare.

La Società può svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria ed opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti.

Il capitale sociale della Società è stabilito in Euro 2.000.000 (due milioni), integralmente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato da n. 2.000.000 (due milioni) di azioni nominative, del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

I titoli azionari sono emessi dall'organo amministrativo in certificati e circolano con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti alla data del trasferimento.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

## Articolo 2

*(Statuto della Società)*

E' approvato lo statuto di "InvImIt SGR S.p.A." allegato al presente decreto. Le successive modifiche dello statuto sono deliberate ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto nello statuto medesimo.



### Articolo 3

#### *(Nomina del Consiglio di Amministrazione)*

Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nelle persone di:

Prof. Vincenzo Fortunato, nato a Roma il 23/07/1956, codice fiscale FRTVCN56L23H501F, Presidente;

Dott.ssa Elisabetta Spitz, nata a Roma il 22/01/1953, codice fiscale LSBSTZ53A62H501X, Consigliere;

Dott. Antimo Prosperi, nato ad Atri (TE) l'11/05/1957, codice fiscale PRSNTM57E11A488H, Consigliere;

Dott. Federico Merola, nato a Napoli il 3 aprile 1964, codice fiscale , Consigliere;

Dott.ssa Olga Cuccurullo, nata a Roma il 17/11/1972, codice fiscale CCCLGO72S57H501V, Consigliere.

Il compenso di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione è determinato in Euro 30.000,00 annui lordi per il Presidente e in Euro 20.000,00 annui lordi per gli altri membri.

Alle nomine successive alla scadenza o decadenza del Consiglio di Amministrazione provvede l'Assemblea secondo quanto previsto dallo statuto allegato e nel rispetto delle norme di legge in vigore.

### Articolo 4

#### *(Nomina del Collegio Sindacale)*

Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, il Collegio Sindacale è composto da:

Dott. Biagio Mazzotta, nato a Roma, il 07/04/1962, codice fiscale MZZBGI62D07H501V, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 105892, Presidente;

Dott.ssa Flora De Filippis, nata a Roma, il 13/08/1950, codice fiscale DFLFLR50M53H501B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 17957, Sindaco effettivo;

Dott. Giovanni Ciuffarella, nato a Padova, il 23/05/1962, codice fiscale CFFGNN62E23G224P, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 149970, Sindaco effettivo.

Sono altresì nominati:

Dott. Francesco Marolda, nato a Salerno, il 22/03/1960, codice fiscale MRLFNC60C27H703G, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 105727, Sindaco supplente;

Dott.ssa Angela Affinito, nata a Carinaro (CE), l'01/08/1961, codice fiscale FFNNGI61M41B779F, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 102649, Sindaco supplente.

Per il primo mandato, il compenso di cui all'art. 2402 del codice civile per i componenti del Collegio Sindacale è determinato in Euro 20.000,00 annui lordi per il Presidente ed Euro 15.000,00 annui lordi per gli altri componenti effettivi.



L'Assemblea provvede alla nomina successiva del Collegio Sindacale secondo lo statuto allegato e nel rispetto delle norme di legge in vigore.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il compenso spettante alla società di revisione.

#### Articolo 5

*(Oneri finanziari)*

Agli oneri relativi alla costituzione della Società indicata nel preambolo, pari ad euro 2.000.000,00, si provvederà a valere sulle disponibilità del capitolo 7603 (UdV 1.4), Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", Programma 4 "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013.

#### Articolo 6

*(Disposizioni finali)*

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 del Decreto Legge n. 98/2011, la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale fa luogo ad ogni adempimento di legge.


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, **19 MAR. 2013**


IL MINISTRO



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
Prot. GEN. N° 1417  
Roma, il 20 - 3 - 2013



IL DIRETTORE



**“Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio  
Società per Azioni”**

**STATUTO**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, E DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

1. La società per azioni costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del [●] ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche “Decreto Legge n. 98/2011”), è denominata “**Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni**” e, in forma abbreviata, “**InvImIt SGR S.p.A.**”.
2. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

**Articolo 2 - Sede sociale**

1. La Società ha sede sociale ed amministrativa in Roma.
2. Possono essere modificate, soppresse e istituite, nei modi di legge, sedi secondarie della Società.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri sociali.

**Articolo 3 - Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**Titolo II**

**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 4 - Oggetto**

1. La Società, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 33



del Decreto Legge n. 98/2011 e dall'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.183, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa. La Società può gestire i fondi immobiliari di cui all'articolo 33 bis del Decreto Legge n. 98/2011.

2. La Società può, altresì, svolgere ogni attività consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliari che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale di cui al comma 1, quali:

- a) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria;
- b) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione informazioni e dati economici e finanziari;
- c) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- d) l'attività di consulenza in materia immobiliare.

3. La Società può svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria o opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale di cui ai commi precedenti, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti.

### **Titolo III**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

##### **Articolo 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) ed è diviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

2. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis dell'art. 33 del Decreto Legge n. 98/2011.

3. La Società può acquisire dai soci finanziamenti nel rispetto di condizioni, modalità e limiti previsti dalle norme vigenti.

##### **Articolo 6 - Aumenti di capitale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.



### **Articolo 7 - Azioni**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai titolari uguali diritti. Ciascuna azione attribuisce il diritto ad un voto.
2. Le azioni non possono essere cedute a terzi, né formare oggetto di qualsivoglia diritto in favore di terzi, salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 8-bis del Decreto Legge n. 98/2011.

### **Articolo 8 - Patrimonio dei fondi**

1. Ciascun fondo comune di investimento o comparto di fondi istituito e/o gestito dalla Società costituisce patrimonio autonomo, distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, da quello dei partecipanti ai fondi e da ogni altro fondo gestito dalla Società.
2. Sui fondi gestiti dalla Società non sono ammesse azioni dei creditori della Società; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti ai fondi gestiti dalla Società sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione degli stessi.

## **Titolo IV** **PRESIDENTE**

### **Articolo 9 – Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante della Società, presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, ovvero, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla Assemblea che ha proceduto alla nomina del Consiglio.

## **Titolo V** **ASSEMBLEA**

### **Articolo 10 - Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene, di regola, nella sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento delle predette persone, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea stessa ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento



dell'Assemblea medesima ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. L'Assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

5. L'Assemblea delibera su tutte le materie attribuitele per legge.

### **Articolo 11 - Intervento in Assemblea**

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, anche mediante delega scritta, con le modalità ed entro i limiti di legge.

2. L'Assemblea si può anche svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai presenti, e ai partecipanti in audio e/o video conferenza, compreso il soggetto verbalizzante, di percepire con chiarezza gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 12 – Convocazione, poteri e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da recapitare ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi agli indirizzi risultanti dai libri sociali con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi il fax e la posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal Presidente. È escluso il voto segreto.



5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte, tempestivamente e comunque entro dieci giorni, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

8. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti ai sensi di legge dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.

## **Titolo VI**

### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, di cui almeno un amministratore indipendente.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere e mantenere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, a pena di decadenza dalla carica.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme ai principi di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato, secondo la normativa vigente.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

5. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate tali attribuzioni possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

6. Almeno un consigliere deve essere scelto dall'Assemblea tra persone in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e che comunque non intrattengono, né hanno negli ultimi 24 mesi intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con i soci, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. Il possesso dei requisiti di indipendenza come sopra indicati è valutato dal



Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla nomina del consigliere interessato e, in ogni caso, è verificato dallo stesso Consiglio con periodicità annuale. La perdita dei requisiti di indipendenza come sopra indicati determina la decadenza dalla carica dell'amministratore, salvo il caso in cui sia presente nel Consiglio di amministrazione almeno un altro amministratore indipendente.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si intende cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

8. Il Presidente convoca e presiede l'adunanza del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e ai Sindaci effettivi.

9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non dà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

10. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio.

#### **Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti.

3. La convocazione - contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene recapitata agli indirizzi risultanti dai libri sociali almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento ivi inclusi il fax e la posta elettronica. Nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con



il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. In mancanza delle formalità di convocazione delle riunioni prescritte dal comma 3, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti, nonché tutti quelli del Collegio Sindacale e gli intervenuti siano sufficientemente informati riguardo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale, scambiare ed esaminare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della seduta, dove pure deve trovarsi contemporaneamente il Segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti, su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

8. Il Presidente della seduta e il Segretario possono rilasciare copia ed estratti dei verbali convalidandoli con la loro firma, anche disgiuntamente tra loro agli effetti di legge.

#### **Articolo 15 - Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione, deleghe ed organi delegati**

1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni concernenti:

a) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) le fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e le scissioni di cui all'articolo 2506 ter del codice civile, nei casi in cui siano applicabili tali previsioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente statuto, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato, salvo quanto previsto ai commi 3 e 6 del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire al Presidente deleghe, nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e della supervisione delle attività di controllo interno.

4. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 4 (quattro) mesi, sul



generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate ed, in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

5. Sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, dunque, non possono essere oggetto di delega, i seguenti poteri:

- a) istituire fondi comuni di investimento o modificare quelli esistenti, approvandone i relativi regolamenti e/o le eventuali modifiche agli stessi;
- b) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della Società;
- c) determinare le politiche di investimento, nonché le priorità settoriali o di *target* e l'*asset allocation* strategica di ciascun fondo istituito o gestito dalla Società;
- d) determinare il *business plan* ed il *budget* annuale di spesa della Società;
- e) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla Società, le proposte di investimento o disinvestimento in quote o comparti di fondi gestiti da terzi, nonché i relativi criteri di eleggibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo;
- f) approvare operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio di ciascun fondo gestito dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo, per importi superiori ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero) per singola operazione;
- g) approvare i piani di investimento dei fondi gestiti e verificarne periodicamente l'adeguatezza;
- h) determinare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al controllo dei rischi e all'adeguatezza del sistema di controlli interni;
- i) approvare e modificare i regolamenti e le condizioni generali riguardanti l'inquadramento e i rapporti di lavoro con la Società, ivi compresi espressamente i regolamenti relativi all'assunzione ed alle condizioni di impiego del personale dipendente;
- j) nominare e revocare i dirigenti della Società;
- k) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla Società, le scritture contabili richieste ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza applicabili;
- l) sottoporre all'Assemblea dei soci i progetti di fusione e di scissione e le proposte di operazioni sul capitale;
- m) deliberare in merito a qualunque operazione di alienazione che comporti una riduzione del patrimonio netto della Società di oltre un terzo;
- n) istituire comitati con funzioni consultive e/o propositive, ivi inclusi i comitati di investimento, la definizione dei loro compiti, delle modalità di funzionamento, nonché il numero, la nomina e la revoca dei rispettivi componenti. I comitati così istituiti sono privi di rilevanza esterna e riferiscono al Consiglio di Amministrazione;



- o) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;
  - p) istituire o sopprimere sedi secondarie; deliberare le fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e le scissioni di cui all'articolo 2506 ter del codice civile, nei casi in cui siano applicabili tali previsioni;
  - q) approvare la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.
6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe stesse.
7. Il Consiglio di Amministrazione redige, ai sensi della normativa vigente, il progetto di bilancio d'esercizio.

#### **Articolo 16 - Rappresentanza della Società**

1. La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente, ove nominato, ovvero agli amministratori all'uopo indicati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 15 del presente statuto.
2. La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. Il potere di rappresentanza e di firma sociale spetta all'Amministratore Delegato, per le materie delegate e nei limiti della delega.
4. Il potere di rappresentanza e di firma sociale, congiunta o disgiunta, può essere, altresì, conferito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento a determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi limiti e modalità di esercizio, ad uno o più Amministratori e a dipendenti della Società.

#### **Articolo 17 - Compensi del Consiglio di Amministrazione**

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.
2. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.



## **Articolo 18 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Il Presidente del Collegio Sindacale può essere scelto anche tra i magistrati della Corte dei conti.
2. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme ai principi di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato, secondo la normativa vigente.
3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
5. I sindaci, anche individualmente, devono informare senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nell'amministrazione della Società e nell'attività di gestione.
6. In aggiunta ai poteri di cui all'articolo 2403 bis codice civile, al Collegio Sindacale sono attribuiti i più ampi poteri di ispezione, verifica e controllo ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle competenti Autorità di Vigilanza di cui al comma precedente.
7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La convocazione - contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene recapitata, agli indirizzi risultanti dai libri sociali, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale, scambiare ed esaminare documenti relativi agli argomenti trattati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
8. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente sia il Presidente della seduta che il segretario.
9. Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
10. Per la partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

**Articolo 19 - Revisione legale ed adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**



1. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad una società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, determina il compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
3. Le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalle norme vigenti.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a riferire alle Autorità di Vigilanza competenti sulle irregolarità riscontrate.
5. La Società, nell'ambito della propria *governance*, adotta il modello organizzativo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Titolo VII**

### **ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 20 – Scritture Contabili**

1. In aggiunta alle scritture contabili prescritte dalle norme applicabili alle società di gestione del risparmio, la Società è tenuta a redigere ed a rendere pubblici, per ognuno dei fondi gestiti, i documenti contabili previsti dalle specifiche disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

#### **Articolo 21 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio d'esercizio in conformità alle norme pro tempore vigenti.
3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
4. Il progetto di bilancio è sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

#### **Articolo 22 – Utili**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale nel rispetto del disposto dell'articolo 2430 del codice civile, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

## **Titolo VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**



### **Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione**

1. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicano le modalità previste dalla legge.

## **Titolo IX**

### **NORME FINALI**

### **Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni recate dal codice civile e dal decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, nonché alle altre disposizioni di legge, primarie, secondarie e speciali, in materia di società per azioni e di società per la gestione del risparmio ed alle modifiche nel tempo intervenute.

